

TI_GERICHTE 15.2013.49 vom 7. August 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-08-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2013.49

FR: TI_GERICHTE 15.2013.49 du 7 août 2013

IT: TI_GERICHTE 15.2013.49 del 7 agosto 2013

Regeste

Spese legate alla salute non prese a carico dell'assicurazione malattia. Franchigia della cassa malati

Erwägungen

E. 1

Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del debitore, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d'ufficio le circostanze determinanti al momento dell'esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühl , Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13). Anche la questione della pignorabilità va esaminata d'ufficio.

E. 1.1

Di conseguenza è ordinato all'CO 1 di pignorare la quota del reddito di PI 1 (indicativamente di fr. 87.– mensili) eccedente il suo minimo vitale determinato in fr. 2'413.00. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3 . Notificazione a: – ; – . Comunicazione all'CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.

E. 2

In merito alle singole censure rivolte dal ricorrente al calcolo del minimo di esistenza allestito dall'Ufficio va rilevato quanto segue:

E. 2.1

Il debitore sequestrato ha ottenuto che nel calcolo del minimo di esistenza venisse conteggiato a titolo di franchigia della cassa malati l'importo mensile di fr. 416.00. a) Secondo il punto II.8. della Tabella dei minimi d'esistenza agli effetti del diritto esecutivo l'Ufficio deve riconoscere all'escusso un importo medio mensile per spese legate alla salute che l'escusso o i suoi famigliari sopportano o sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento se non prese a carico dell'assicurazione malattia. Si deve tenere conto delle spese mediche rilevanti nella misura in cui le stesse sono imminenti al momento del pignoramento (spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere). Lo stesso principio vale anche

per le cure dentarie e per la franchigia della cassa malati (cfr. Guidicelli/Piccirilli, II pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n. 203, p. 62). In ogni caso è sempre richiesta la produzione di documenti giustificativi per le spese sostenute o da sostenere. La franchigia della cassa malattia, ossia di quella parte di costi medici integralmente a carico dell'assicurato, può essere inclusa nel minimo vitale, dopo che l'importo annuale è stato suddiviso per i dodici mesi dell'anno, quando è certo che durante il pignoramento il debitore dovrà assumersi dei costi medici che superano l'ammontare della franchigia ad esempio a causa di una malattia cronica (DTF 129 III 244 s.; Guidicelli/Piccirilli , op. cit., n. 203, p. 62; Ochsner , Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 144 e 145 ad art. 93). b) Nel caso in rassegna dalla documentazione prodotta dall'escusso non emerge che i coniugi _____ abbiano sostenuto costi legati alla salute oltre al pagamento dei premi mensili della cassa malattia. Ne consegue che la censura sollevata dal creditore deve essere accolta, con l'avvertimento al debitore che nell'ipotesi che egli avesse effettivamente sostenuto spese mediche non coperte dalla cassa malattia, l'ammontare di tali spese potrà essere riconosciuto anche in seguito dall'Ufficio per le quote pignorate non ancora versate al creditore, a condizione che il debitore produca la documentazione a suffragio della sua asserzione.

E. 2.2

A mente del ricorrente parrebbe estremamente ridotto il guadagno mensile dell'escusso quantificato in fr. 2'500.00. Sennonché, in sede di esecuzione del pignoramento l'Ufficio ha accertato che PI 1 lavora quale parrucchiere indipendente e consegue un reddito di fr. 2'500.00 mensili. Siccome il ricorrente non ha reso verosimili elementi concreti che facciano ritenere che il guadagno mensile dell'escusso sia superiore a tale importo, non vi sono validi motivi perché l'Ufficio effettui ulteriori ricerche, potendosi invece attenere alle indicazioni fornitegli da PI 1, debitamente reso attento alle conseguenze penali di una falsa o incompleta dichiarazione in calce al verbale delle operazioni di pignoramento da lui sottoscritto il 18 aprile 2013 (cfr. L ebrecht , Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 12-13 ad art. 91).

E. 2.3

Il ricorrente chiede di retrocedere l'incarto all'CO 1 affinché proceda ad un nuovo calcolo del minimo di esistenza del debitore. In concreto l'Ufficio ha effettuato tutti i necessari accertamenti al fine della determinazione del minimo vitale dell'escusso e della sua famiglia. Di conseguenza non si giustifica la retrocessione dell'incarto all'Ufficio, atteso che questa Camera ha a disposizione tutti i dati necessari per emanare il proprio giudizio.

E. 3

Sulla base delle considerazioni espresse precedentemente il calcolo del minimo di esistenza del debitore è determinato in fr. 2'546.05, così calcolati: Guadagno

Debitore	fr. 2 '500 .00	48% Coniuge	fr. 2'700.00	52%
Totale mensile	fr. 5 '200 .00	100%	Minimo di esistenza	Importo di
base	fr. 1 '700 .00	Figli minorenni	fr. 400.00	Alimenti
dovuti	fr. 300.00	Affitto	fr. 1'550.00	Spese
accessorie	fr. 100.00	Premi cassa malati	fr. 227.85	Costi di
trasferta	fr. 150.00	Pasti fuori domicilio	fr. 211.00	Mamma
diurna	fr. 188.00	Franchigia cassa malati	fr. 0.00	Spese
d'esercizio	fr. 200.00	Totale (arrotondato)	fr. 5 '027 .00	La quota del

marito al minimo vitale della famiglia _____, del 48%, somma dunque a fr. 2'413.00 (arrotondati), sicché rimane un'eccedenza (indicativamente di fr. 87.–) che l'Ufficio è tenuto a pignorare.

E. 4

Il ricorso dell'_____. _____. RI 1 è quindi parzialmente accolto. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF). Per questi motivi, richiamati gli art. 17, 93 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF; pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.